

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2013, n. 18-5732

**Fondo sociale regionale. Termine presentazione documentazione per particolari categorie di assegnatari di alloggi di edilizia sociale.**

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che, in sede di prima applicazione delle nuove norme in materia di edilizia sociale, introdotte dalla L.R. n. 3/2010 e dal Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, gli assegnatari in condizioni di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, possono accedere al fondo sociale presentando all'ente gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), del regolamento medesimo;

preso atto che l'Agenzia delle Entrate ha stabilito quale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2012 tramite il modello Unico il giorno 2 maggio 2013; l'avvenuta dichiarazione del proprio reddito costituisce elemento essenziale per la compilazione da parte dei soggetti abilitati della dichiarazione ISEE;

considerato che risulterebbe, pertanto, impossibile per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, percettori di redditi diversi dal solo lavoro dipendente o assimilato, che, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 6.000 euro, intendano presentare all'ente gestore la dichiarazione ISEE ai fini dell'accesso al fondo sociale, rispettare il sopra citato termine del 30 aprile;

ritenuto che occorra di conseguenza consentire ai suddetti assegnatari di presentare all'ente gestore la dichiarazione ISEE successivamente al 30 aprile 2013, nelle more di una più organica revisione del Regolamento del fondo sociale, al fine di non creare disparità di trattamento;

ritenuto, altresì, congruo posporre il suddetto termine al 20 maggio 2013, anche in considerazione del fatto che gli enti gestori sono tenuti, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, a comunicare alla struttura regionale competente entro il 15 giugno l'ammontare complessivo della morosità incolpevole;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge

*delibera*

1) il termine per la presentazione agli enti gestori della documentazione finalizzata all'accesso al fondo sociale è prorogato per il corrente anno, esclusivamente per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale percettori di redditi diversi dal solo lavoro dipendente o assimilato, che si avvalgano per la dichiarazione dei redditi del modello Unico, al 20 maggio 2013;

2) è confermato il termine del 15 giugno 2013 per la comunicazione, da parte degli enti gestori alla struttura regionale competente, dell'ammontare complessivo della morosità incolpevole.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)